

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 091/CSA
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 049/CSA– RIUNIONE DELL'8 NOVEMBRE 2018

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Italo Pappa, Dott. Roberto Vitanza, Dott. Francesco Cerini, Prof. Pieremilio Sammarco – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO DELL'A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.1.2019 AL SIG. DE LORENZIS PASQUALE INFLITTA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/PESCARA CALCIO FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

La società A.S.D. Salento Women Soccer ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018, con la quale, a seguito della gara Salento Women Soccer/Pescara Calcio Femminile del 14.10.2018, è stata inflitta al signor De Lorenzis Pasquale reclamante la seguente sanzione:

- inibizione fino al 31.01.2019 per i seguenti motivi *"per aver, al 47° del secondo tempo, proferito frase ingiuriosa verso l'Arbitro e la panchina avversaria, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e si avvicinava e rivolgeva nei confronti del medesimo arbitro frasi ingiuriose e gravi minacce dal tenore intimidatorio. Trascorsi circa 15 minuti, al momento della riconsegna dei documenti alle rispettive squadre, il De Lorenzis, che sostava ancora nei pressi dello spogliatoio dell'arbitro, rivolgeva ulteriori gravi minacce, intimando all'arbitro di non scrivere nel referto di gara di averlo allontanato"*.

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto, in accoglimento del reclamo, la riduzione della sanzione inflitta al signor De Lorenzis Pasquale in quanto per lo stesso, pur non volendo negare in toto il disvalore della condotta posta in essere dal tesserato, la sanzione irrogata appare ad avviso della reclamante di natura particolarmente afflittiva.

La Corte, esaminati i fatti come accaduti e risultanti dai referti ufficiali di gara per tutto quanto effettivamente accaduto, constatata la condotta reiterata anche a distanza di minuti posta in essere dal De Lorenzis Pasquale, considerata altresì la particolare gravità delle frasi minacciose rivolte al Direttore di Gara, ritiene che le stesse comportino la congruità della sanzione come già inflitta, pertanto respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Salento Women Soccer di Cavallino (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.11.2018 AL SIG. D'AMICO SERGIO INFLITTA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/PESCARA CALCIO FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

La società A.S.D. Salento Women Soccer ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018, con la quale, a seguito della gara Salento Women Soccer/Pescara Calcio Femminile del 14.10.2018, è stata inflitta al signor D'Amico Sergio reclamante la seguente sanzione:

- inibizione fino al 30.11.2018 per i seguenti motivi *"per essersi avvicinato, al termine della gara, all'arbitro, insieme al signor De Lorenzis Pasquale e sostenendolo nel suo atteggiamento, proferendo frase minacciosa"*.

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto, in accoglimento del reclamo, la riduzione della sanzione inflitta al signor D'Amico Sergio in quanto la stessa appare particolarmente afflittiva e pertanto chiede la riduzione a un più mite trattamento sanzionatorio.

La Corte, esaminati i fatti come accaduti e risultanti dai referti ufficiali di gara per tutto quanto effettivamente accaduto, constatata la particolare condotta tenuta nei confronti del Direttore di Gara, ritiene che la stessa comporti la congruità della sanzione come già inflitta, pertanto respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Salento Women Soccer di Cavallino (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'U.S. SAVOIA 1908 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVOIA/TARANTO DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

La società U.S. Savoia 1908 A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018, con la quale, a seguito della gara Savoia/Taranto del 21.10.2018, è stata inflitta alla reclamante la seguente sanzione:

- ammenda di € 1.500,00 (mille cinquecento) *"per avere, al termine della gara, persona non iscritta in distinta ma chiaramente riconducibile alla società e indebitamente presente sul campo per destinazione, rivolto espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale mentre cercava di raggiungere il Direttore di gara, non riuscendovi solo grazie al fattivo intervento di altri tesserati della società. La stessa persona, inoltre, cercava di impedire al Direttore di gara l'accesso al tunnel degli spogliatoi, rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine, e continuava a seguirlo, sempre trattenuto dai dirigenti della società, fino all'ingresso dello spogliatoio riservato alla Terna. Sanzione così determinata tenuto conto sia della reiterazione della condotta che del fattivo adoprarsi dei dirigenti e tesserati della Società"*.

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo, di ridurre l'ammenda irrogata ad € 500,00 (cinquecento) oppure ad altro importo ritenuto congruo in quanto i comportamenti tenuti costituirebbero un unicum fenomenologico in quanto accaduti nel medesimo contesto spazio temporale.

La Corte, esaminati i fatti come accaduti e risultanti dai referti ufficiali di gara ritiene la sanzione, come già inflitta, congrua e pertanto respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Savoia 1908 A.S.D. di Torre Annunziata (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANFRELLOTTI SALVATORE SEGUITO GARA ACIREALE/SANTACALDESE DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha inflitto al calciatore sig. Manfredlotti Salvatore, tesserato in favore della A.S.D. Città di Acireale la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara *"per avere, a gioco fermo, spinto con una manata al volto un calciatore avversario facendolo cadere a terra"*.

Avverso tale decisione, proponeva impugnazione la A.S.D. Città di Acireale, la quale, nei motivi di reclamo tempestivamente depositati, deduceva l'assoluta mancanza nel gesto di volontà lesiva sia fisica che verbale, bensì la configurazione di una reazione alla condotta violenta subita dal proprio tesserato Manfredlotti e dai suoi compagni di squadra da parte dei calciatori avversari.

All'odierna riunione nessuno è comparso per la reclamante.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo meriti accoglimento.

Infatti, dalla ricostruzione dei fatti emerge che, certamente, il calciatore Manfredlotti poneva in essere una condotta violenta censurabile poiché *"spingeva con una manata al volto un calciatore avversario"*. Tuttavia, a giudizio della Corte, tale comportamento deve essere valutato alla stregua dell'intera vicenda e, precisamente, come mera reazione alla medesima condotta violenta subita dal calciatore avversario, come si evince nel rapporto del Direttore di gara (il sig. Manfredlotti *"reagiva spingendo dal volto l'avversario"*). Inoltre, come indicato nel referto, il sig. Manfredlotti non sferrava un colpo sul viso dell'avversario, ma lo spingeva sul volto, senza che vi sia stata alcuna percossa.

Dunque, la condotta del Manfredi deve considerarsi una reazione alla violenza ed alla provocazione appena subita, attenuando, così, l'infrazione compiuta, con riduzione della sanzione minima prevista, di cui all'art.19, comma 4, C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946 di Acireale (Catania) ridetermina la sanzione della squalifica in 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'U.S. PALMESE 1912 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 28.11.2018 INFLITTA AL SIG. ESPOSITO NICOLA SEGUITO GARA PALMESE/PORTICI DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

La società U.S. Palmese 1912 A.S.D ricorre avverso la sanzione della inibizione, sino al 28.11.2018, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in data 24.10.2018, al Sig. Nicola Esposito, dirigente della società appellante, perché in occasione della gara tra la società U.S. Palmese 1912 A.S.D e la società SSD Portici 1906 ARL del 21.10.2018, relativa al Campionato Di Calcio Serie D, Girone I, il predetto, dopo essere stato allontanato dal terreno di giuoco, si rivolgeva al direttore di gara con frasi offensive e minacciose, ritardando la propria uscita dal campo. Inoltre lo stesso, al termine della gara rientrava sul campo profferendo ulteriori espressioni offensive e minacciose, accompagnate da un chiaro gesto intimidatorio.

Sostiene l'appellante che, in realtà, lo stesso non avrebbe mai pronunciato frasi minacciose e/o offensive, ma si sarebbe limitato a censurare il comportamento dell'arbitro dicendo :” ma come sta arbitrando ?”, per poi, al termine della gara, attendere l'arbitro soltanto per chiedere spiegazioni. Osserva la Corte.

La ricostruzione fattuale dell'episodio, nei termini così come proposta dall'appellante, non ha pregio.

E' noto e non merita particolare approfondimento il fatto che il referto arbitrale ha valenza privilegiata, né è dato evincere dal contenuto dello stesso palesi ed oggettive incongruità, ovvero incongruenze, anzi lo stesso risulta motivato e puntuale nel riferire con precisione l'episodio in questa sede contestato, riportando puntualmente le frasi pronunciate dell'esposito.

Pertanto, la decisione del Giudice Sportivo, ritenuta dalla Corte equa ed adeguata, deve essere confermata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Palmese 1912 A.S.D. di Palmi (Reggio Calabria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'U.S. PALMESE 1912 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA PALMESE/PORTICI DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

La società U.S. Palmese 1912 A.S.D ricorre avverso la sanzione di € 300,00 di ammenda, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in data 24.10.2018, alla società appellante, perché in occasione della gara tra la società U.S. Palmese 1912 A.S.D e la società SSD Portici 1906 ARL del 21.10.2018, relativa Al Campionato Di Calcio Serie D, Girone I, una persona non identificata, ma "chiaramente riconducibile alla società appellante", faceva ingresso nel recinto di giuoco e, successivamente, rivolgeva frasi offensive verso il massaggiatore della squadra avversaria.

La società appellante contesta l'indicata ricostruzione fattuale, disconoscendo l'appartenenza, alla indicata società, della persona incolpata, atteso che lo stesso non è stato identificato , né vi è alcuna prova che lo sconosciuto potesse ricondursi alla stessa.

Osserva la Corte.

Gli elementi offerti al riguardo e ricavabili dal referto arbitrale, invero, non consentono una sicura riconducibilità dello sconosciuto alla società Palmese, atteso il fatto che lo stesso non è stato identificato, né è stato, comunque, ricondotto al personale indicato lista presentata dall'appellante.

Il fatto che lo sconosciuto avesse un cappellino e la tuta della Palmese, non sono elementi dirimenti, considerato che tali oggetti sono di pubblica vendita, acquistabili da chiunque.

Pertanto, l'appello deve essere accolto ed annullata la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Palmese 1912 A.S.D. di Palmi (Reggio Calabria) annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Daniela Morgante, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

7. RICORSO DEL CASTIADAS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTIADAS CALCIO/TRASTEVERE CALCIO DEL 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 10.10.2018)

Il Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 10.10.2018 comminava, a carico della Soc. Castiadas Calcio, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Janati Adam Idrissi nella gara del 23.09.2018 tra la Soc. Castiadas e la Soc. Trastevere.

Tale provvedimento sanzionatorio, scaturiva a seguito del reclamo presentato in data 24.09.2018, dalla A.S.D. Trastevere Calcio che chiedeva al Giudice Sportivo di comminare alla società Castiadas la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto era stato inserito in lista il calciatore Janati Adam Idrissi benchè lo stesso dovesse ancora scontare una giornata di squalifica ricevuta dopo l'ultima partita del campionato "Beretti" stagione 2017/2018, in data 7.4.2018, mentre era tesserato per la società Olbia.

La squalifica di cui trattasi, secondo la soc. Trastevere, non è stata mai scontata in quanto il calciatore da allora non ha più partecipato a gare ufficiali del campionato "Beretti" con la propria squadra restando in pendenza di tale provvedimento. Successivamente il calciatore Idrissi è stato tesserato con la società Castiadas in data 2.8.2018 e con la stessa società è stato inserito nella distinta di tutte le gare ufficiali (Coppa Italia e Campionato di Serie D).

Tale tesi, prospettata dalla soc. Trastevere, è stata accolta dal Giudice di prime cure.

Con reclamo del 17.10.2018, la A.S.D. Castiadas impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo deducendo la inammissibilità del reclamo all'epoca proposto dalla società Trastevere e per l'effetto chiedeva a questa Corte di annullare la deliberazione del G.S., e ciò sostenendo che l'allora reclamante non aveva prodotto la ricevuta della trasmissione dei motivi di reclamo alla controparte, odierna ricorrente.

Il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Castiadas è infondato.

Invero, questa Corte osserva che il reclamo all'epoca proposto dalla società Trastevere è stato ritualmente notificato alla controparte in data 25.09.2018, così come da quest'ultima confermato sia nelle memorie depositate innanzi al Giudice Sportivo che nel reclamo odierno. Conseguentemente, l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società A.S.D. Castiadas deve essere disattesa in quanto infondata.

Quanto, invece, al merito, sebbene la reclamante limiti le proprie doglianze alla prospettata inammissibilità, senza avanzare alcuna prospettazione circa la posizione del proprio tesserato oggetto di sanzione, si ritiene, comunque, che la decisione di prime cure sia immune da qualsivoglia censura. Difatti, dall'esame degli atti, si evince come il Giudice Sportivo abbia correttamente rilevato che la squalifica inflitta al calciatore Idrissi non fosse stata regolarmente scontata, con la conseguenza che la posizione dello stesso nella gara in esame era irregolare.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Castiadas Calcio di Castiadas (Cagliari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELL'A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FENICE VENEZIAMESTRE/CITTA' DI MESTRE DEL 13.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 190 del 25.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 190 del 25.10.2018 comminava, a carico della A.S.D. Fenice Venezia Mestre, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per posizione irregolare del calciatore Tenderini Alvise, nella gara del 13.10.2018 tra la A.S.D. Fenice Venezia Mestre e Città di Mestre.

Tale provvedimento sanzionatorio scaturiva a seguito del reclamo presentato in data 15.10.2018, dalla A.S.D. Città di Mestre che chiedeva al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di comminare alla A.S.D. Fenice Venezia Mestre (d'ora in poi, per brevità, "Società") la punizione sportiva della perdita

della gara con il punteggio di 0-6 in quanto era stato inserito in lista il calciatore Tenderini Alvisi benchè lo stesso risultasse gravato da squalifica di sei giornate comminatagli dal G.S. con Com. Uff. n. 94 del 16.05.2018 emesso dal C.R. Veneto e, pertanto, si trovava ancora in corso di squalifica.

Tale tesi, prospettata dalla soc. Città di Mestre, è stata accolta dal Giudice di prime cure in quanto, da accertamenti effettuati, risultava che il Tenderini avesse preso parte, nella Stagione Sportiva 2017/2018, a gare del campionato Under 21 del Comitato Regionale Veneto, in occasione delle quali aveva subito la squalifica per 6 giornate. Il giudice riteneva, poi, che la detta squalifica dovesse essere scontata nelle gare ufficiali della prima squadra della società di appartenenza in quanto il calciatore non era più in età per partecipare al predetto campionato Under 21 se non come fuori quota, circostanza che non gli avrebbe consentito di scontare la squalifica in detta competizione.

La reclamante, con i propri motivi, deduce l'erroneità della decisione impugnata, sostenendo che la squalifica del proprio tesserato avrebbe dovuto essere scontata nel campionato nel quale la stessa era maturata, ovverosia l'Under 21.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero, questa Corte osserva che l'iter logico-giuridico, seguito dal giudicante in prime cure nella motivazione del proprio provvedimento sanzionatorio, appare corretto.

Infatti, posto che la partecipazione del calciatore al campionato Under 21 si poneva e si pone come circostanza meramente eventuale in virtù della qualità di fuori quota rivestita dal tesserato, la sanzione doveva essere scontata in gare ufficiali della prima squadra della società di appartenenza del Tenderini, salvo il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa.

Ragionando diversamente, si determinerebbe un'elusione del provvedimento impugnato e del principio di effettività della sanzione sul quale lo stesso evidentemente si fonda.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fenice Veneziamestre di Marghera (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DEL SANTARCANGELO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GALLOPPA DANIELE SEGUITO GARA MONTEGIORGIO/SANTARCANGELO DEL 24.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 25.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva all'allenatore Daniele Galloppa la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara, quale seguito gara Montegiorgio/Santarcangelo del 24.10. 2018 (Com. Uff. n. 39 del 25.10.2018).

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società Santarcangelo lamentando, in sintesi, la eccessività della sanzione a fronte dell'assenza di qualsivoglia intento o effetto lesivo o intimidatorio della condotta tenuta ai danni del direttore di gara, che sarebbe meramente irraguardosa, di dissenso e protesta rispetto a decisioni disciplinari non condivise, avendo soltanto bussato alla porta dello spogliatoio, richiamando giurisprudenza al riguardo e chiedendo in via principale la riduzione della sanzione a 3 giornate e in via subordinata la riduzione a 4 giornate.

Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda subordinata di riduzione della sanzione a quattro giornate, che appare congrua alle caratteristiche del comportamento tenuto, come risultanti dal Rapporto di gara redatto dall'Arbitro, dal quale emerge una condotta sostanziata in una protesta, sia pur decisa, vibrata, animata e irraguardosa, come tale certamente meritevole di sanzione, ma tuttavia in misura inferiore a quella comminata. Va quindi accolta la domanda di riduzione della sanzione a 4 giornate.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Santarcangelo Calcio S.r.l. di Santarcangelo (Rimini) ridetermina la sanzione della squalifica in 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DELL'U.S.D. CARAVAGGIO SSD RL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAMBARINI EDOARDO SEGUITO GARA CARAVAGGIO/VIRTUS BERGAMO DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Gambarini Edoardo la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, quale seguito gara Caravaggio/Virtus Bergamo del 21.10. 2018 (Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018).

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società USD Caravaggio lamentando, in sintesi, la eccessività della sanzione a fronte dell'assenza, nella manata data all'altro giocatore, di qualsivoglia intento o effetto lesivo o violento della condotta tenuta, che sarebbe stata dovuta alla volontà di divincolarsi dopo un protratto e reciproco sbracciarsi nell'intento di appropriarsi del pallone, chiedendo la revisione della sanzione.

Il ricorso è fondato alla luce delle caratteristiche del comportamento tenuto, come risultanti dal rapporto di gara redatto dall'Arbitro, dal quale emerge che la manata data al volto dell'avversario a gioco fermo, come tale certamente meritevole di sanzione, non ha comunque comportato danni fisici, cosicché appare congruo rideterminare la sanzione nella misura inferiore di 2 giornate.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Caravaggio SSD RL di Caravaggio (Bergamo) ridetermina la sanzione della squalifica in 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 5 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina